



SCUOLA FORENSE DI CATANIA
FONDAZIONE "VINCENZO GERACI"

Il concorso apparente di norme. Il principio di specialità

lezione del 16 maggio 2017

Concorso di norme

- 1) Reale;
- 2) apparente.

- Il concorso di reati può essere:
 - materiale quando il soggetto, con più azioni od omissioni, realizza più reati, violando o la medesima disposizione di legge (c.d. concorso materiale omogeneo) o diverse norme incriminatrici (c.d. concorso materiale eterogeneo);
 - formale quando il soggetto, con un'unica azione o omissione, commette più reati, violando la stessa disposizione incriminatrice (c.d. concorso formale omogeneo) o diverse disposizioni incriminatrici (c.d. concorso formale eterogeneo)
- Il concorso apparente di norme:
 - una medesima condotta risulta soltanto in apparenza riconducibile a più fattispecie incriminatrici ma, in realtà, integra un solo reato:

Il principio di specialità

- Art. 15 c.p. : *"Materia regolata da più leggi penali o da più disposizioni della medesima legge penale"*.

"Quando più leggi penali o più disposizioni della medesima legge penale regolano la stessa materia, la legge o la disposizione di legge speciale deroga alla legge o alla disposizione di legge generale, salvo che sia altrimenti stabilito".

Il rapporto di genere a specie

- Si definisce tradizionalmente norma speciale quella che contiene tutti gli elementi costitutivi della norma generale e che presenta uno o più requisiti propri e caratteristici, che hanno appunto funzione specializzante, sicchè l'ipotesi di cui alla norma speciale, qualora la stessa mancasse, ricadrebbe nell'ambito operativo della norma generale; è necessario, cioè, che le due disposizioni appaiano come due cerchi concentrici, di diametro diverso, per cui quello più ampio contenga in sé quello minore, ed abbia, inoltre, un settore residuo, destinato ad accogliere i requisiti aggiuntivi della specialità.

La specialità tra norme

- ART. 624 (Furto):

“Chiunque s'impadronisce della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da centocinquantaquattro euro a cinquecentosedici euro”.

- ART. 624 bis (Furto in abitazione e furto con strappo)

“Chiunque si impadronisce della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, mediante introduzione in un edificio o in altro luogo destinato in tutto o in parte a privata dimora o nelle pertinenze di essa, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da trecentonove euro a milletrentadue euro.

Alla stessa pena di cui al primo comma soggiace chi si impadronisce della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, strappandola di mano o di dosso alla persona”.

- ART. 626 (Furti punibili a querela dell'offeso)

“Si applica la reclusione fino a un anno ovvero la multa fino a duecentosei euro, e il delitto è punibile a querela della persona offesa:

1) se il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa sottratta, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita;

2) se il fatto è commesso su cose di tenue valore, per provvedere a un grave ed urgente bisogno;

3) se il fatto consiste nello spigolare, rastrellare o raspollare nei fondi altrui, non ancora spogliati interamente del raccolto”.

La specialità tra norme

- Art. 628 c.p.: *“ Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, mediante violenza alla persona o minaccia, s'impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, è punito con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa da cinquecentosedici euro a duemilasesessantacinque euro.*
Alla stessa pena soggiace chi adopera violenza o minaccia immediatamente dopo la sottrazione, per assicurare a sé o ad altri il possesso della cosa sottratta, o per procurare a sé o ad altri l'impunità”.

Il concetto di stessa materia

Primo orientamento

- Identità di materia intesa come identità ed omogeneità del bene protetto;
- il rapporto di specialità intercorre soltanto tra norme poste a tutela di un medesimo bene giuridico.

C'è rapporto di specialità?

- ART. 610 C.P.

“Chiunque, con violenza o minaccia, costringe altri a fare, tollerare od omettere qualche cosa è punito con la reclusione fino a quattro anni”.

- ART. 336 C.P.

“Chiunque usa violenza o minaccia a un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per costringerlo a fare un atto contrario ai propri doveri, o ad omettere un atto dell'ufficio o del servizio, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. La pena è della reclusione fino a tre anni, se il fatto è commesso per costringere alcuna delle persone anzidette a compiere un atto del proprio ufficio o servizio, o per influire, comunque, su di essa”.

C'è rapporto di specialità?

ART. 594 C.P.

“Chiunque offende l'onore o il decoro di una persona presente è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a cinquecentosedici euro.

Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto mediante comunicazione telegrafica o telefonica, o con scritti o disegni, diretti alla persona offesa.

La pena è della reclusione fino a un anno o della multa fino a milletrentadue euro, se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato”.

ART. 341 BIS C.P.

“Chiunque, in luogo pubblico o aperto al pubblico e in presenza di più persone, offende l'onore ed il prestigio di un pubblico ufficiale mentre compie un atto d'ufficio ed a causa o nell'esercizio delle sue funzioni è punito con la reclusione fino a tre anni.

La pena è aumentata se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato. Se la verità del fatto è provata o se per esso l'ufficiale a cui il fatto è attribuito è condannato dopo l'attribuzione del fatto medesimo, l'autore dell'offesa non è punibile”.

ART. 342 C.P.

“Chiunque offende l'onore o il prestigio di un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o di una rappresentanza di esso, o di una pubblica Autorità costituita in collegio, al cospetto del Corpo, della rappresentanza o del collegio, è punito con la multa da euro 1.000 a euro 5.000”.

ART. 343 C.P.

“Chiunque offende l'onore o il prestigio di un magistrato in udienza è punito con la reclusione fino a tre anni. La pena della reclusione da due a cinque anni, se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato”.

Il contrasto giurisprudenziale

- *“perché si verifichi il concorso apparente di norme... devono regolare tutte la stessa materia, devono perciò essere caratterizzate dall'identità del bene alla cui tutela sono finalizzate”* (Cass. Pen. sez. unite, n. 9568, 21 aprile 1995);
- *“il principio di specialità esige una pluralità di norme regolatrici della stessa materia, intendendo per stessa materia non l'identità del bene giuridico tutelato bensì l'esistenza di una medesima situazione di fatto e, nel contempo, la presenza in una di esse di elementi peculiari che, per la loro specificità, siano da ritenere prevalenti rispetto a quelli della norma concorrente che resta esclusa o assorbita”* (Cass. Pen., sez. unite, 12 maggio 1995).

La tesi della specialità in concreto

- Art. 346 c.p.

“Chiunque, millantando credito presso un pubblico ufficiale o presso un pubblico impiegato che presti un pubblico servizio, riceve o fa dare o fa promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione verso il pubblico ufficiale o impiegato, è punito con la reclusione da un anno a cinque anni e con la multa da lire seicentomila a quattro milioni”.

- Art. 640 c.p.

“Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da cinquantuno euro a milletrentadue euro”.

Stessa materia intesa come fattispecie astratta

- La giurisprudenza più recente prende posizione a favore di un raffronto meramente strutturale delle fattispecie considerate, prescindendo dall'analisi del fatto storico e abbandonando la soluzione di combinare criteri tra loro diversi, ed afferma che il criterio di specialità "presuppone una relazione logico-strutturale tra norme".

Stessa materia intesa come fattispecie astratta

- *Ne deriva che la locuzione stessa materia va intesa come fattispecie astratta - ossia come settore, aspetto dell'attività umana che la legge interviene a disciplinare - e non quale episodio in concreto verificatosi sussumibile in più norme, indipendentemente da un astratto rapporto di genere a specie tra queste; il richiamo alla natura del bene giuridico protetto non è considerato "decisivo" e, inoltre, può dare adito a dubbi nel caso di reati plurioffensivi; a ciò aggiungasi che le parole stessa materia sembrano utilizzate in luogo di stessa fattispecie o stesso fatto, per comprendere nel dettato dell'art. 15 c.p. anche il concorso di norme non incriminatrici, che altrimenti resterebbe escluso. Si aggiunge che "una volta riconosciuto un rapporto di parziale identità tra le fattispecie, il riferimento anche all'interesse tutelato dalle norme incriminatrici non ha immediata rilevanza ai fini dell'applicazione del principio di specialità.*

La specialità bilaterale o reciproca

- Art. 648 c.p.

Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da cinquecentosedici euro a diecimilatrecentoventinove euro

- Art. 12 D.L. n. 143 del 1991

“Chiunque, al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire seicentomila a lire tre milioni. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o altera carte di credito o di pagamento o qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, ovvero possiede, cede o acquisisce tali carte o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi”

Cass. Pen. SS.UU. 28 marzo 2001

- Il rapporto tra le norme si pone in termini di sussidiarietà: il reato ex art. 12 sussiste quando le carte di credito o gli altri strumenti di pagamento provengono da illecito civile o amministrativo o da contravvenzione mentre, nel caso di provenienza da delitto, si integra il reato di ricettazione.

La specialità reciproca o bilaterale

- Art. 610 c.p.

Chiunque, con violenza o minaccia, costringe altri a fare, tollerare od omettere qualche cosa è punito con la reclusione fino a quattro anni

- Art. 611 c.p.

Chiunque usa violenza o minaccia per costringere o determinare altri a commettere un fatto costituente reato è punito con la reclusione fino a cinque anni.

La specialità bilaterale o reciproca

■ Riconosciuta dalla giurisprudenza

“La specialità può essere invece bilaterale o reciproca e ciò si verifica quando l'aggiunta o la specificazione si verificano con riferimento sia all'ipotesi generale che a quella specifica (per es. rapporto tra 610 e 611 cod. pen.: la prima norma prevede anche il tollerare o l'omettere che non sono previsti dalla seconda che, a sua volta, ha in più che la violenza o la minaccia devono essere dirette a far commettere un fatto costituente reato)”: Cass. Pen., SS. UU. N. 1963 del 21 gennaio 2011.

■ Negata dalla dottrina maggioritaria

“il rapporto di specialità non può essere reciproco: se vi è un rapporto logico-formale tra due norme, come lo si può ipotizzare tra le medesime norme e in senso inverso? in ambito di c.d. specialità reciproca, per risolvere i casi di conflitto apparente non basta il principio di cui all'art. 15 c.p. ma occorre fare ricorso a parametri (come quello di sussidiarietà o di assorbimento) che si basano su criteri di valore estranei alla specialità e in contrasto con il principio di legalità” (Fiandaca-Musco, Diritto Penale, parte generale, Zanichelli).

La specialità per aggiunta

- *“Art. 605 c.p.: Chiunque priva taluno della libertà personale è punito con la reclusione da sei mesi a otto anni”.*
- *“Art. 630 c.p.: Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni”.*

Il rapporto di specialità sussiste soltanto tra fattispecie astratte ed in senso esclusivamente unilaterale (per la dottrina) ovvero pure in senso bilaterale (per la giurisprudenza).

- *Una volta riconosciuto un rapporto di parziale identità tra le fattispecie, il riferimento anche all'interesse tutelato dalle norme incriminatrici non ha immediata rilevanza ai fini dell'applicazione del principio di specialità, perchè si può avere identità di interesse tutelato tra fattispecie del tutto diverse, come il furto e la truffa, offensive entrambe del patrimonio, e diversità di interesse tutelato tra fattispecie in evidente rapporto di specialità, come l'ingiuria, offensiva dell'onore, e l'oltraggio a magistrato in udienza, offensivo del prestigio dell'amministrazione della giustizia (Cass. Pen. sez. unite, n. 16568 del 27 aprile 2007).*

La specialità per specificazione

- Art. 575 c.p.:

Chiunque cagiona la morte di un uomo è punito con la reclusione non inferiore ad anni ventuno

- Art. 578 c.p.:

La madre che cagiona la morte del proprio neonato immediatamente dopo il parto, o del feto durante il parto, quando il fatto è determinato da condizioni di abbandono materiale e morale connesse al parto, è punita con la reclusione da quattro a dodici anni.

La specialità per specificazione

- Art. 609 bis c.p.

“Chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, costringe taluno a compiere o subire atti sessuali è punito con la reclusione da cinque a dieci anni”.

- Art. 610 c.p.

“Chiunque, con violenza o minaccia, costringe altri a fare, tollerare od omettere qualche cosa è punito con la reclusione fino a quattro anni”.

I presupposti della specialità

- La stessa materia (in termini rigorosamente logico-normativi e di confronto strutturale tra le condotte tipiche delineate dalle fattispecie incriminatrici);
- L'esistenza di uno o più requisiti specializzanti nelle forme dell'aggiunta o della specificazione;
- La prevalenza della disposizione speciale sulla norma generale.

La specialità tra norme penali e disposizioni che prevedono una sanzione amministrativa

- *“Quando uno stesso fatto è punito da una disposizione penale e da una disposizione che prevede una sanzione amministrativa, ovvero da una pluralità di disposizioni che prevedono sanzioni amministrative, si applica la disposizione speciale”* (art. 9 L. 689/81).
- *“Quando uno stesso fatto e' punito da una delle disposizioni del titolo II e da una disposizione che prevede una sanzione amministrativa, si applica la disposizione speciale”* (art. 19, c. 1, D. Lgs 74/2000).

Gli ulteriori criteri proposti dalla dottrina per dirimere le ipotesi di concorso apparente di norme

- Il principio di sussidiarietà (espressa o tacita);
- Il principio di assorbimento (c.d. ne bis in idem sostanziale);
- Il reato progressivo;
- L'ante factum e il post factum non punibili;
- Il reato complesso (art. 84 c.p.).

Cass. Pen. SS.UU. n. 47164 del 20 dicembre 2005

- I criteri di assorbimento e di consunzione sono privi di fondamento normativo, perché l'inciso finale dell'art. 15 c.p. allude evidentemente alle clausole di riserva previste dalle singole norme incriminatrici, che, in deroga al principio di specialità, prevedono, sì, talora l'applicazione della norma generale, anziché di quella speciale, considerata sussidiaria; ma si riferiscono appunto solo a casi determinati, non generalizzabili. E infatti è appunto un'esplicita clausola normativa di riserva a escludere il concorso tra le condotte di produzione e di immissione in circolazione dei supporti illecitamente prodotti. Inoltre i giudizi di valore che i criteri di assorbimento e di consunzione richiederebbero sono tendenzialmente in contrasto con il principio di legalità, in particolare con il principio di determinatezza e tassatività, perché fanno dipendere da incontrollabili valutazioni intuitive del giudice l'applicazione di una norma penale.
Come è stato ben chiarito, in realtà, un'esigenza di determinatezza e tassatività si pone anche con riferimento "all'ordinamento penale complessivamente considerato", perché un'incertezza incompatibile con il principio di legalità deriva anche dalla mancanza di criteri sicuri per stabilire quali e quante fra più fattispecie, pur ben determinate, siano applicabili.
È vero che anche il criterio di specialità, in particolare nei casi di specialità per aggiunta, presuppone talora una discrezionalità nella selezione degli elementi da considerare rilevanti per la comparazione tra le fattispecie. Ma questa operazione di selezione rimane pur sempre nei limiti di un'attività interpretativa, che costringe nell'ambito degli elementi strutturali delle fattispecie la inevitabile componente valutativa del raffronto, anziché rimuoverla o lasciarla priva di criteri davvero controllabili; mentre i criteri di assorbimento e di consunzione esigono scelte prive di riferimenti normativi certi, appunto perché dichiaratamente prescindono dalla struttura delle fattispecie (nel caso di specie, è stato ritenuto ammissibile il concorso delle condotte di acquisto o ricezione punite dall'art. 648 c.p. con le successive condotte di immissione in commercio punite dall'art. 171-ter legge 22 aprile 1941, n. 633).

Cass. Pen. SS.UU. N. 1963 del 21 gennaio 2011

- *Il criterio di sussidiarietà (è sussidiaria la norma che tutela un grado inferiore dello stesso bene tutelato dalla norma generale in grado inferiore: per. es. atti contrari alla pubblica decenza e atti osceni) può peraltro essere agevolmente riportato al principio di specialità (per rimanere all'esempio fatto: l'atto osceno ha, in aggiunta, il riferimento alla sessualità). E alla medesima conclusione è pervenuta parte della dottrina per quanto riguarda il criterio di consunzione o assorbimento (si è affermato che è "consumante la norma, il cui fatto comprende in sé il fatto previsto dalla norma consumata, e che perciò esaurisce l'intero disvalore del fatto concreto). È comunque da rilevare che entrambi questi criteri - sussidiarietà e consunzione (o assorbimento) - sono stati ritenuti, dalle Sezioni unite di questa Corte, tendenzialmente in contrasto con il principio di legalità (v. sentenza 20 dicembre 2005 n. 47164, Marino, rv. 232302-4) perché, così si esprimono le sezioni unite, "i **giudizi di valore che i criteri di assorbimento e di consunzione richiederebbero sono tendenzialmente in contrasto con il principio di legalità, in particolare con il principio di determinatezza e tassatività, perché fanno dipendere da incontrollabili valutazioni intuitive del giudice l'applicazione di una norma penale". Resta dunque fermo che l'unico criterio normativamente certo è quello di specialità**"*

Cass. Pen., SS.UU., 28.10.2010-11.1.2011, n. 1235

- Art. 2. D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74: Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti
“E' punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi passivi fittizi”.
- Art. 8 D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74: Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti
“1. E' punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti”.
- Art. 640 c.p.: Truffa.
*“Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.
La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549:
1) se il fatto è commesso a danno dello Stato”.*

QUESITO: I reati in materia fiscale di cui al D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, artt. 2 e 8, sono speciali rispetto al delitto di truffa aggravata a danno dello Stato di cui all'art. 640 c.p., comma 2, n. 1?

Cass. Pen., SS.UU., 28.10.2010-11.1.2011, n. 1235

- *"i reati in materia fiscale di cui al D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, artt. 2 e 8, sono speciali rispetto al delitto di truffa aggravata a danno dello Stato di cui all'art. 640 c.p., comma 2, n. 1". 5. Diverso discorso deve farsi con riferimento alle ipotesi in cui dalla condotta di frode fiscale derivi un profitto ulteriore e diverso rispetto all'evasione fiscale, quale l'ottenimento di pubbliche erogazioni. In tali ipotesi è possibile il concorso fra il delitto di frode fiscale e quello di truffa (in tal senso, già Sez. U, n. 27 del 2000, ct; nonché: Sez. 2[^], n. 40266 del 23/11/2006, Bellavita, Rv. 235593; Sez. 2[^], n. 42089 del 08/10/2009, Carrera, n. m; Sez. 3[^], n. 14866 del 17/03/2010, Lovison, Rv. 246968). Infatti, l'ulteriore evento di danno che il soggetto agente si rappresenta non inerisce al rapporto fiscale, con la conseguenza che se l'attività frodatória sia diretta non solo a fini di evasione fiscale, ma anche a finalità ulteriori, non sussiste alcun problema di rapporto di specialità tra norme, perchè una stessa condotta viene utilizzata per finalità diverse e viola diverse disposizioni di legge e non si esaurisce nell'ambito del quadro sanzionatorio delineato dalle norme fiscali, con la conseguenza della concorrente punibilità di più finalità diverse compresenti nell'azione criminosa'.*

Cass. Pen., SS.UU., 28.10.2010-21.1.2011, n. 1963

- L'art. 213, comma 4, del Codice della Strada :

"Chiunque, durante il periodo in cui il veicolo è sottoposto al sequestro, circola abusivamente con il veicolo stesso è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.988 a euro 7.953. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a tre mesi".

- L'art. 334 del codice penale:

"Chiunque sottrae, sopprime, distrugge, disperde o deteriora una cosa sottoposta a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa e affidata alla sua custodia, al solo scopo di favorire il proprietario di essa, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da cinquantuno euro a cinquecentosedici euro".

- QUESITO: è configurabile - nella condotta del custode del veicolo oggetto di sequestro amministrativo, ai sensi dell'art. 213 cod. strada, che circoli abusivamente con lo stesso - oltre alla violazione amministrativa prevista dal comma 4 del medesimo art. 213, anche il reato di sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro (art. 334 cod. pen.)?

Cass. Pen., SS.UU., 28.10.2010-21.1.2011, n. 1963

- *“L'esame della struttura delle due ipotesi di illecito in considerazione conferma l'ipotesi della sola apparenza del concorso; in particolare questo esame consente di escludere che il concorso di norma possa essere inquadrato nella fattispecie della specialità bilaterale o reciproca. Infatti **tutti gli elementi specializzanti qualificanti l'illecito sono contenuti nell'art. 213: la circolazione abusiva e la natura amministrativa del sequestro. Si tratta di elementi specializzanti per specificazione perché entrambi sono già ricompresi nella fattispecie tipica dell'art. 334 cod. pen. e non si aggiungono al fatto descritto nella norma codicistica. Se la sottrazione si realizza anche con la sola amotio del veicolo questa condotta è prevista dalla norma del codice penale che, sotto il diverso profilo indicato, prevede espressamente anche il sequestro disposto dall'autorità amministrativa.***

C'è però, nell'art. 213, un ulteriore elemento specializzante: la circostanza che la violazione amministrativa possa essere commessa da "chiunque" e questo elemento può essere ritenuto specializzante "per aggiunta" (l'illecito può essere commesso - in aggiunta ai soggetti indicati nell'art. 334 cod. pen. - anche da persone che non hanno quelle qualità).

Se così è la soluzione del quesito proposto è obbligata: gli elementi specializzanti sono tutti contenuti nell'art. 213, comma 4, cod. strada e dunque questa norma deve essere ritenuta speciale ai sensi dell'art. 9, comma primo, legge 24 novembre 1981, n. 689 (ma lo sarebbe anche con l'applicazione dell'art. 15 cod. pen.) con la conseguenza che il concorso con l'art. 334 cod. pen. – limitatamente alla condotta di chi circola abusivamente con il veicolo sottoposto a sequestro amministrativo in base alla medesima norma, deve essere ritenuto apparente.

Né l'identità del fatto può essere negata in considerazione della (peraltro parziale) diversità dell'oggetto giuridico della tutela nel caso in esame per le considerazioni già svolte sull'irrelevanza di questo criterio che porterebbe ad escludere la specialità nei casi già indicati per i quali specificamente da sempre riconosciuta l'apparenza del concorso.

Deve dunque concludersi che nel caso esaminato il concorso tra le norme ricordate sia solo apparente e che sia applicabile all'ipotesi in esame soltanto la violazione amministrativa prevista dall'art. 213 C.d.S., comma 4'.

Cass. Pen., SS.UU., 19.1.2012-8.6.2012, n. 22225

- Art. 648 c.p.

"Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da cinquecentosedici euro a diecimilatrecentoventinove euro".

- Art. 712 c.p.

"Chiunque, senza averne prima accertata la legittima provenienza, acquista o riceve a qualsiasi titolo cose che, per la loro qualità o per la condizione di chi le offre o per la entità del prezzo, si abbia motivo di sospettare che provengano da reato, è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda non inferiore ad euro 10. Alla stessa pena soggiace chi si adopera per fare acquistare o ricevere a qualsiasi titolo alcune delle cose suindicate, senza averne prima accertata la legittima provenienza".

- Art. 1, comma 7, del D.L. n. 35 del 14 marzo 2005.

"E' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 euro fino a 7000 euro l'acquirente finale che acquista a qualsiasi titolo cose che, per la loro qualità o per la condizione di chi le offre o per la entità del prezzo, inducano a ritenere che siano state violate le norme in materia di origine e provenienza dei prodotti ed in materia di proprietà industriale.... Salvo che il fatto costituisca reato, qualora l'acquisto sia effettuato da un operatore commerciale o importatore o da qualunque altro soggetto diverso dall'acquirente finale, la sanzione amministrativa pecuniaria è stabilita da un minimo di 20.000 euro fino ad un milione di euro".

Cass. Pen., SS.UU., 19.1.2012-8.6.2012, n. 22225

- Quesito: *“può configurarsi una responsabilità a titolo di ricettazione per l'acquirente finale di un prodotto con marchio contraffatto o comunque di origine e provenienza diversa da quella indicata?”*.
- Caso di specie: Tizio era stato condannato per tentata ricettazione , con riferimento al compimento di atti idonei e diretti in modo univoco a ricevere un orologio Rolex contraffatto prodotto in Cina acquistando il bene online ed eseguendo un ordinativo tramite corriere espresso. La consegna non era riuscita per l'intervento degli ordinari controlli doganali.

Cass. Pen., SS.UU., 19.1.2012-8.6.2012, n. 22225

- L'acquirente finale di un prodotto con marchio contraffatto o comunque di origine e provenienza diversa da quella indicata risponde dell'illecito amministrativo previsto dal d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv. in l. 14 maggio 2005, n. 80, nella versione modificata dalla l. 23 luglio 2009, n. 99, e non di ricettazione (art. 648 c.p.) o di acquisto di cose di sospetta provenienza (art. 712 c.p.), attesa la prevalenza del primo rispetto ai predetti reati alla luce del rapporto di specialità.

Cass. Pen. SS.UU. 28/03/2013, n. 37425

*Tra il reato di cui all'art. 10-bis, d.lgs n. 74 del 2000, e l'illecito amministrativo di cui all'art. 13, d.lgs. n. 471 del 1997, non intercorre un rapporto di **specialità**, per cui sussiste un concorso effettivo d'illeciti. Si pone una questione di eventuale concorso apparente di norme (penale ed amministrativa)...*

Detto concorso è regolato dal principio di specialità, quale previsto in generale nella L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 9, comma 1, (cfr. Sez. 6, n. 11395 del 01/10/1993, Bellone, Rv. 196065) - secondo il quale "Quando uno stesso fatto è punito da una disposizione penale e da una disposizione che prevede una sanzione amministrativa, ovvero da una pluralità di disposizioni che prevedono sanzioni amministrative, si applica la disposizione speciale" -, e che trova specifica espressione, nella materia in esame, nel D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 19, comma 1, secondo il quale "Quando uno stesso fatto è punito da una delle disposizioni del titolo II precisamente dedicato ai "delitti" e da una disposizione che prevede una sanzione amministrativa, si applica la disposizione speciale".

Per stabilire se nel caso in esame si è in presenza di un concorso apparente o effettivo di norme, si tratta, dunque, di verificare se le norme sanzionatorie in questione riguardano o meno lo "stesso fatto". La risposta a tale quesito è negativa. Entrambi gli illeciti in esame, invero, sono illeciti omissivi propri, integrati dal mero mancato compimento di un'azione dovuta.

Com'è noto, gli elementi costitutivi dell'illecito omissivo (di mera condotta) sono: a) i presupposti, cioè la situazione tipica da cui sorge l'obbligo di agire; b) la condotta omissiva (non facere quod debetur); c) il termine, esplicito o implicito, alla cui scadenza l'inadempimento dell'obbligo assume rilevanza e si consuma l'illecito.

Cass. Pen. SS.UU. 28/03/2013, n. 37425

Nell'illecito amministrativo di cui al D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, art. 13, comma 1, il presupposto è costituito dalla erogazione di somme comportanti l'obbligo di effettuazione della ritenuta alla fonte (D.P.R. n. 600 del 1973, art. 23 e ss.) e di versamento della stessa all'Erario con le modalità stabilite (D.P.R. n. 602 del 1973, art. 3), la condotta omissiva si concretizza nel mancato versamento della ritenuta mensile e il termine per l'adempimento è fissato al giorno quindici (poi passato al sedici) del mese successivo a quello di effettuazione della ritenuta (D.P.R. n. 602 del 1973, art. 8).

Nell'illecito penale di cui al D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 10 bis, il presupposto è costituito sia dalla erogazione di somme comportanti l'obbligo di effettuazione delle ritenute alla fonte (D.P.R. n. 600 del 1973, art. 23 e ss.) e di versamento delle stesse all'Erario con le modalità stabilite (D.P.R. n. 602 del 1973, art. 3), sia dal rilascio al soggetto sostituito di una certificazione attestante l'ammontare complessivo delle somme corrisposte e delle ritenute operate nell'anno precedente (v. D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, art. 4, commi 6 ter e 6 quater); la condotta omissiva si concretizza nel mancato versamento, per un ammontare superiore a Euro cinquantamila (ORA CENTOCINQUANTAMILA), delle ritenute complessivamente operate nell'anno di imposta e risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti;

il termine per l'adempimento è individuato in quello previsto (in riferimento all'epoca dei fatti, 30 settembre ovvero 31 ottobre, a seconda dell'utilizzo del Modello 770 semplificato o - come avvenuto nel caso di specie - del Modello 770 ordinario: D.P.R. n. 332 del 1998, art. 4) per la presentazione della dichiarazione annuale di sostituto di imposta relativa all'anno precedente.

Cass. Pen. SS.UU. 28/03/2013, n. 37425

- *Come si vede, pur nella comunanza di una parte dei presupposti (erogazione di somme comportanti l'obbligo di effettuazione delle ritenute alla fonte e di versamento delle stesse all'Erario con le modalità stabilite) e della condotta (omissione di uno o più dei versamenti mensili dovuti), gli elementi costitutivi dei due illeciti divergono in alcune componenti essenziali, rappresentate in particolare: dal requisito della "certificazione" delle ritenute, richiesto per il solo illecito penale; dalla soglia minima dell'omissione, richiesta per il solo illecito penale; dal termine di riferimento per l'assunzione di rilevanza dell'omissione, fissato, per l'illecito amministrativo, al giorno quindici (poi passato al sedici) del mese successivo a quello di effettuazione delle ritenute, e coincidente, per l'illecito penale, con quello previsto per la presentazione (entro le date del 30 settembre ovvero del 31 ottobre) della dichiarazione annuale di sostituto di imposta relativa al precedente periodo d'imposta.*
- *Le illustrate divergenze inducono a ricostruire il rapporto fra i due illeciti in termini, non di specialità, ma piuttosto di "progressione": la fattispecie penale - secondo l'indirizzo di politica criminale adottato in generale dal D.Lgs. 74 del 2000 (su cui v. in particolare Corte cost., sent. n. 49 del 2002) - costituisce in sostanza una violazione molto più grave di quella amministrativa e, pur contenendo necessariamente quest'ultima (senza almeno una violazione del termine mensile non si possono evidentemente determinare i presupposti del reato), la arricchisce di elementi essenziali (certificazione, soglia, termine allungato) che non sono complessivamente riconducibili al paradigma della specialità (che, ove operante, comporterebbe ovviamente l'applicazione del solo illecito penale), in quanto recano decisivi segmenti comportamentali (in riferimento al rilascio della certificazione - che erroneamente la sentenza Germani colloca nell'anno di effettuazione delle ritenute - e al protrarsi della condotta omissiva), che si collocano temporalmente in un momento successivo al compimento dell'illecito amministrativo.*

Gli ultimi arresti delle Sezioni Semplici

- *Cass. pen. Sez. V, 19/05/2014, n. 39822 (rv. 262218)*
- *Non sussiste il concorso apparente di norme tra il reato di calunnia e il reato di falso ideologico commesso dal pubblico ufficiale in atto pubblico e non è, pertanto, applicabile il principio di specialità di cui all'art. 15 cod. pen., stante la diversità del fatto tipico - avuto riguardo al confronto strutturale tra le fattispecie astratte dei due reati delineate rispettivamente dall'art. 368 cod. pen. e 479 cod. pen. - costituito quanto alla calunnia dall'incolpazione di un reato e quanto al falso dall'attestazione in atto pubblico, con la conseguenza che le due fattispecie incriminatrici si pongono in rapporto di mera interferenza, essendo il falso solo uno dei possibili strumenti di calunnia. (Annulla in parte con rinvio, App. Milano, 25/03/2013)*

Cass. pen. Sez. VI, 11 ottobre 2016, n. 42951).

- *E' principio costantemente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte di legittimità quello secondo cui nell'inosservanza dell'obbligo di fermarsi all'invito degli agenti in servizio di polizia stradale - costruita come reato dall'art. 650 c.p. e come violazione amministrativa dall'art. 192 C.d.S., comma 1, - risultano del tutto identici sia il fine perseguito, cioè la prevenzione e l'accertamento di reati e infrazioni in materia di circolazione stradale, sia le rispettive condotte. Ne consegue che, vertendosi nell'ipotesi di concorso apparente di norme, in forza del principio di specialità di cui alla L. n. 689 del 1981, art. 9, l'omessa ottemperanza da parte del conducente di un veicolo all'invito a fermarsi di funzionari, ufficiali e agenti cui spetta la prevenzione e l'accertamento dei reati in materia di circolazione stradale integra gli estremi dell'illecito amministrativo previsto dall'art. 192 C.d.S., comma 1, e non già quelli della fattispecie criminosa di cui all'art. 650 c.p. (Sez. 1, sent. n. 8385 del 10/07/1998, Balestra, Rv. 211147; Sez. 6, sent. n. 23824 del 29/04/2003, Artese, Rv. 225688; Sez. 1, sent. n. 3943 del 15/01/2008, Faggioli, Rv. 238382; Sez. 1, n. 36736 del 17/09/2008, Beninati, Rv. 241127)"*